



892



10.00

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 45% - ART. 2, COM. 20° B, L. 662/98 3 NFOL

nel secondo trimestre

L'Imu

ora le riforme

mento di Vespa

la scia di Renzi
le rovine di tutti


uno Vespa

Quando un partito vince le elezioni con il 40 per cento dei voti e stacca di ventipunti il secondo classificato (cosa, quest'ultima, mai accaduta nella storia italiana) semina alle sue spalle ogni sorta di rovine. Con l'eccezione della Lega Nord - la sola premiata dall'antieuroscetticismo - per tutti gli altri ci sono lacrime e sangue: il sangue dei vinti. Sanguina più di tutti il Movimento 5 Stelle.

> Segue a pag. 63

Blitz dei carabinieri a Casal di Principe
Iovine consegna ai pm
l'arsenale di Gomorra

Quattro kalashnikov murati in casa



Leandro Del Gaudio

Quattro kalashnikov sequestrati, li hanno trovati i carabinieri di Caserta a casa di Antonio Cloffo, già coinvolto in fatti di associazione a delinquere di stampo camorristico, a Casal di Principe. Il ritrovamento ha la firma del boss pentito Antonio Iovine.

> A pag. 12

Priorità nei processi
l'errore di Saviano

Andrea R. Casialdo

Essere pragmatici è una colpa? È l'impressione che suscita la scelta di adottare una scala di priorità dei processi, fatta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha provocato le aspre critiche di Saviano.

> Segue a pag. 63

polico e privato



Dopo il crac

Bagnolifutura
ora s'indaga

Segue dalla prima

Priorità nei processi, l'errore di Saviano

Andrea R. Castaldo

I fatti sono noti. La circolare del 9/5/2014 parte dall'amara constatazione della pendenza di oltre 26.000 processi in carico al giudice penale monocratico nel circondario di Santa Maria Capua Vetere e, essendo impossibile la loro rapida trattazione attesa la cronica carenza di organico e di strutture adeguate, dispone una corsia preferenziale per alcuni di essi, contemporaneamente fissando il numero massimo di 25 processi ad udienza. Le priorità dipendono da fattori soggettivi (imputato in stato di custodia cautelare) e oggettivi (reati di particolare allarme sociale, a rischio prescrizione, di rapida definizione o con attività istruttoria iniziata). Saviano lamenta, con i consueti toni polemici, la violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e preconizza addirittura la condanna dell'Italia per violazione dei diritti umani.

È davvero così? L'articolo 112 della Costituzione stabilisce l'obbligo del Pm di promuovere l'azione penale. La ratio consiste nell'evitare decisioni arbitrarie dell'accusa, favorendo alcuni imputati, attraverso la decisione di non perseguirli.

Tuttavia il criterio opposto della discrezionalità non è affatto un tabù, tant'è vero che esiste in Paesi di consolidata tradizione democratica come gli Usa. In buona sostanza, il nostro sistema non concede un illimitato credito di fiducia al Pm. In ogni caso, se si può in astratto convenire sull'opportunità di mantenere nel contesto attuale l'obbligatorietà dell'azione penale, nella prassi il principio non opera, come ben sa chiunque frequenta un'aula di tribunale. In realtà, di fronte al numero di procedimenti pendenti in Italia (attualmente circa 3 milioni e mezzo), di fronte ancora alla carenza di giudici e di personale amministrativo, ma soprattutto in virtù dell'inefficienza complessiva della macchina organizzativa, il pianeta giustizia ha trovato e sviluppato anticorpi in grado di neutralizzare la paralisi del funzionamento.

Così, questa selezione strisciante di notizie di reato avviene fin dal momento iniziale, sulla scrivania del Pm, il quale può imprimere attraverso lo svolgimento delle indagini preliminari un'accelerazione ai fascicoli a lui assegnati, determinando gli sviluppi successivi. Tale meccanismo di doppia velocità è ancora più evidente nella fase dibattimentale, poiché il giudi-

ce nel disporre il rinvio dell'udienza e la calendarizzazione, esercita una signoria incontrollabile, nuovamente segnando i destini del processo. Occorre perciò essere pragmatici. Il vero interrogativo è chiedersi se sia migliore la politica dello struzzo e quindi crogiolarsi nel mito dell'obbligatorietà dell'azione penale che esiste solo sulla pagina spoglia dei manuali oppure prendere atto senza ipocrisia della situazione e disciplinare le linee generali. Oggi non esistendo linee ufficiali, ciascun magistrato è libero di determinarsi in funzione della propria sensibilità e orientamento. La circolare ha così il merito di fissare dei paletti comuni, uniformando le scelte. Certo, tutto è perfezionabile e hanno ragione gli avvocati di S. Maria Capua Vetere quando lamentano il mancato inserimento della richiesta dell'imputato di definire subito il processo. Si tratta infatti di un diritto costituzionalmente garantito e dunque sarebbe stato più corretto prevederlo, soprattutto se si considera che alla parte civile è invece riconosciuto tale potere. La circolare del Tribunale smuove nel suo piccolo la palude italiana e contribuisce a far emergere uno spaccato che le istituzioni tendono a dimenticare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue dalla prima

Spacciatori liberi, vietato stupirsi

Alfredo Mantovano

Leggere la motivazione è indispensabile per capire che cosa potrà accadere. E

fidamento?

3) Spremendo la nota della Cassazione, si scopre che le sentenze della Consulta che ne costituiscono la premessa

spaccio»: la droga arriva agli assuntori attraverso chi la consegna in dosi singole, e di regola lo spacciatore che va in strada, o chi attende il consumatore in luogo